

COMUNE di N O C I

Provincia di Bari

REGOLAMENTO sui CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.01 2013

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in modo integrato, il funzionamento dei Controlli Interni nel Comune di Noci, secondo quanto stabilito dall'art. 147 del TUEL, così come sostituito dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, nonché secondo quanto previsto in materia di trasparenza e valutazione delle performance dal D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nel presente Regolamento i Controlli Interni sono ordinati secondo la distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione anche in deroga agli altri principi generali sui controlli interni di gestione, sanciti per le Pubbliche Amministrazioni dall'articolo 1, comma secondo, del D. Lgs. n. 286/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Sistema dei Controlli Interni

1. I Controlli Interni sono articolati nelle funzioni ed attività descritte nel TUEL, dall'articolo 147 all'articolo 147-quinquies, per la verifica, il monitoraggio e la valutazione delle risorse impiegate, dei rendimenti, dei risultati e delle performance, anche in relazione al funzionamento degli Organismi esterni partecipati.

2. Il Sistema dei Controlli Interni del Comune di Noci è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è strutturato come segue:

- a) controllo strategico: che comprende anche la valutazione sulle performance ed è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- b) controllo di gestione: finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
- c) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale;
- d) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente anche in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni;
- e) controllo della qualità dei servizi: volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni

3. Le attività di controllo interno vengono esperite in maniera integrata, mediante l'utilizzo di un adeguato sistema informativo e con adeguato supporto informatico che ne favorisce l'attuazione.

4. Gli esiti delle diverse forme di controllo interno di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente comma terzo, concorrono alla formazione del controllo strategico di cui alla lettera a).

5. Partecipano ai controlli interni il Segretario Generale, i Responsabili, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e l'Organo di Revisione economico-contabile.

6. Le funzioni di coordinamento e di raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, dal Segretario Generale che, allo scopo, nomina ed utilizza un'apposita "Struttura di Staff" posta sotto la propria direzione ed individua i Responsabili in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività.

7. Gli esiti dei Controlli Interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio Comunale, e sono utilizzati anche ai fini della Valutazione delle performance di Responsabili e Dipendenti.

8. Gli esiti delle diverse tipologie di Controlli Interni sono pubblicati sul Sito istituzionale del Comune.

9. Gli esiti dei Controlli Interni sono utilizzati ai fini della redazione, da parte del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, della Dichiarazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare ai sensi dell'art. 4 del DLgs n. 149 del 6/9/2011 così come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012.

10. Il Segretario Generale predispone Report semestrali sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei Controlli Interni che il Sindaco deve inoltrare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ed al Presidente del Consiglio: tali Report sono pubblicati sul Sito internet dell'Ente.

TITOLO II CONTROLLO STRATEGICO

Art. 3

Il Controllo Strategico

1. Il Controllo Strategico esamina l'andamento della gestione dell'Ente, ed in particolare, rileva: i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e nella Relazione Previsionale e Programmatica; gli aspetti economico-finanziari; l'efficienza nell'impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli di contenimento della spesa, ai tempi di realizzazione, alle procedure utilizzate, alla qualità dei servizi erogati, al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, al grado di soddisfazione della domanda espressa, agli aspetti socio-economici ed al raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

2. Il Controllo Strategico ingloba la Relazione sulle performance organizzative di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e produce Report semestrali.

3. L'attività di Controllo Strategico è attuata dall'Unità Organizzativa a ciò preposta all'interno della Struttura dei Controlli Interni, in Staff al Segretario Generale: a tale attività di controllo partecipa l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 4

Fasi del Controllo Strategico

1. Il Sindaco, secondo quanto stabilito nello Statuto del Comune di Noci, presenta le Linee Programmatiche di mandato al Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale partecipa secondo quanto stabilito nello Statuto alla definizione ed all'adeguamento periodico delle Linee di mandato e fissa le finalità strategiche dell'Amministrazione, determinando programmi e progetti e quantificando le risorse necessarie per la loro realizzazione nella Relazione Previsionale e Programmatica, aggiornata ed approvata ogni anno unitamente al Bilancio di previsione.
3. La pianificazione approvata dal Consiglio Comunale nella Relazione Previsionale e Programmatica trova la sua graduale attuazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) che traduce le finalità strategiche in precisi obiettivi gestionali annuali.
4. La Giunta Comunale fissa nel PEG, unitamente ai Responsabili ed all'OIV, e sotto il coordinamento del Segretario Generale, gli indicatori di risultato (outcome) che permettono di verificare anche lo stato di attuazione della pianificazione strategica, suddividendo le risorse tra i vari centri di responsabilità ed attuando un diretto collegamento tra programmazione strategica, gestione e valutazione delle performance di Responsabili e Dipendenti.
5. I Responsabili predispongono rapporti annuali, ed infrannuali con cadenza trimestrale, contenenti informazioni: sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati; sulla relativa utilizzazione delle risorse e sul rispetto dei vincoli di contenimento della spesa; sui tempi di realizzazione delle procedure utilizzate rispetto ai termini previsti per la conclusione dei procedimenti; sulla qualità dei servizi erogati; e sul grado di soddisfazione della domanda espressa dagli utenti.
6. Detti rapporti vengono utilizzati dall'Ufficio Controlli Interni per elaborare i report periodici da presentare alla Giunta per la Relazione al rendiconto annuale ed al Consiglio per la predisposizione delle Deliberazioni di ricognizione dei programmi.
7. Il Consiglio Comunale, attraverso il Report di Controllo Strategico, confronta i risultati conseguiti con quelli programmati, rilevando le cause di eventuali scostamenti per l'adozione delle necessarie azioni correttive.

TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 5

Il Controllo di Gestione

1. Il Controllo di Gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e benefici.
2. Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi e si basa su tecniche di

contabilità analitica e sul sistema di indicatori e di reportistica del PEG.

3. L'attività di Controllo di Gestione consiste nella verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati dalla Giunta con il PEG, attraverso appositi indicatori che consentano l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra le risorse impiegate e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi.

4. Le sue fasi operative sono integrate con la pianificazione strategica ed unificate con quelle previste nel ciclo delle performance di cui al D. Lgs. n. 150/2009.

5. Le risultanze del Controllo di Gestione sono utilizzate dall'OIV per la valutazione dei Responsabili.

6. Tali risultanze sono utilizzate anche per la redazione del referto strategico.

Art. 6

Struttura Operativa

1. Il coordinamento delle attività del Controllo di Gestione è svolto dal Responsabile dell'Unità Organizzativa a ciò preposta all'interno della struttura dei Controlli Interni, in Staff al Segretario Generale, e dai Responsabili del Procedimento di cui al successivo comma terzo.

2. L'esercizio del Controllo di Gestione compete a ciascun Responsabile di Settore, con il supporto dell'Ufficio del Controllo di Gestione, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

3. Il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance sono organicamente unificati nel PEG, ai sensi del comma terzo bis dell'articolo 169 del TUEL.

4. Ogni Responsabile di Settore individua un Dipendente a cui assegnare i compiti di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio delle azioni e dei dati economico finanziari di Settore rilevanti ai fini del Controllo di Gestione.

5. Il supporto dell'Unità Controllo di Gestione si esplica attraverso il coordinamento dei responsabili di procedimento citati e attraverso l'implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi provenienti dai vari Settori e rilevanti ai fini del Controllo di Gestione.

Art. 7

Modalità applicativa del Controllo di Gestione

1. Il Controllo di Gestione si svolge sull'attività amministrativa dell'intera Struttura Comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e benefici e le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.

2. L'applicazione del Controllo di Gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:

a) definizione degli obiettivi gestionali e di performance, nel PEG, e del relativo sistema

degli indicatori di *output*, *outcome* ed *economicità*;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi (se disponibili) e risorse previste e risorse impiegate, nonché rilevazione delle azioni realizzate;

c) valutazione dei fatti predetti in rapporto al Piano Esecutivo di Gestione, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, al rapporto risorse impiegate e rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa;

d) valutazione dei tempi di conclusione dei procedimenti.

Art. 8

Referti periodici

1. Per il corretto svolgimento del Controllo di Gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione e delle azioni realizzate.

2. I Responsabili di Settore riferiscono sui risultati dell'attività, mediante l'invio di Report gestionali all'Ufficio di Controllo di Gestione, con cadenza semestrale.

3. Il Responsabile dell'UCG provvederà ad inoltrare un referto annuale al capo dell'Amministrazione, al Presidente del Consiglio, al Collegio di Revisione dei conti e all'OIV.

4. Tale referto dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati riportati.

TITOLO IV

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 9

Il Controllo di Regolarità Amministrativa

1. Il Controllo di Regolarità Amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.

2. Nella fase preventiva si applica alle Deliberazioni e si concretizza nel rilascio del Parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile di Settore competente per materia; in esso viene verificata la legittimità della Proposta di Deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure; tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure: di essa viene riportata espressa menzione nel testo del provvedimento; inoltre, qualora la Proposta di Deliberazione contenga elementi di carattere economico-patrimoniale, sulla stessa, oltre al parere di legittimità del Responsabile di Settore competente, deve essere espresso il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile la Ripartizione Economico-Finanziaria.

3. Il Consiglio e la Giunta possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni.

4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto della Struttura preposta ai Controlli Interni; esso viene esercitato sulle Determinazioni, sui Contratti e sugli altri Atti adottati dai Responsabili, si informa ai principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del Controllo di Regolarità Amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

5. Il Controllo di Regolarità Amministrativa viene effettuato a campione sulle Determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente, e secondo tecniche di campionamento informate al metodo "random".

6. Possono, inoltre, essere sottoposte a controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dei Responsabili titolari di posizione organizzativa per le quali:

- il Sindaco
 - o almeno cinque consiglieri comunali
- facciano espressa e motivata richiesta.

7. Il controllo richiesto ai sensi del comma precedente è effettuato entro quindici giorni dalla richiesta, a cui seguirà la trasmissione di apposito referto di verifica.

8. Per i Controlli effettuati il Segretario Generale predispone un Rapporto semestrale che è trasmesso ai Dirigenti, all'OIV, ai Revisori dei Conti, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio; il Rapporto contiene anche specifiche Direttive per i Dirigenti, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate.

9. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei Responsabili e per la redazione del referto di controllo strategico.

Art. 10

Il Controllo di Regolarità Contabile

1. Ai Controlli di Regolarità Contabile provvede il Responsabile della Ripartizione Economico-Finanziaria, che verifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio; inoltre verifica:

- a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
- b) la corretta imputazione;
- c) l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
- d) la conformità alle norme fiscali;
- e) il rispetto delle competenze;
- f) il rispetto dell'ordinamento contabile;
- g) il rispetto del regolamento di contabilità;
- h) l'accertamento dell'entrata;
- i) la copertura nel bilancio pluriennale;
- l) la regolarità della documentazione;
- m) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;

- n) la sussistenza di potenziali situazioni di squilibrio di bilancio che comportino obbligo di segnalazione;

o) la compatibilità degli atti con le regole della finanza pubblica.

4. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.

5. Al Controllo di Regolarità Contabile partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti, che verifica le attività di controllo svolte dal Responsabile; esso redige uno specifico rapporto con cadenza semestrale; tale Report è trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale, ai Responsabili, all'OIV ed al Presidente del Consiglio Comunale.

TITOLO V CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 11

Il Controllo degli Equilibri Finanziari

1. Tale tipologia di Controllo Interno è svolta sotto la direzione del Responsabile della Ripartizione Economico-Finanziaria, nel rispetto delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (TUEL), delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, secondo quanto previsto nel Regolamento di Contabilità dell'Ente. Esso si estende, eventualmente, anche alla gestione delle società partecipate non quotate.
2. Degli esiti di tale tipologia di controllo si tiene conto anche ai fini della redazione del referto strategico.
3. Per l'attività di tale tipologia di controllo si fa espresso rinvio al Regolamento di Contabilità dell'Ente.

TITOLO VI CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 12

Il Controllo sulla Qualità dei Servizi Erogati

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni; esso utilizza metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.
2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni possono essere utilizzate sia metodologie indirette, quali quelle dell'analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle della somministrazione di questionari ai cittadini-utenti; in ogni caso, nell'Ente, occorre somministrare almeno un questionario all'anno per ciascun settore.
3. L'analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici dimensioni, tra le quali, quelle ritenute essenziali, riguardano gli aspetti tangibili, l'affidabilità, la

capacità di risposta, la capacità di rassicurazione, l'empatia; l'analisi deve escludere ogni forma di personalizzazione e deve tenere conto dello svolgimento di attività in cui l'Ente esercita poteri autoritativi, sanzionatori, autorizzativi e/o concessori.

4. Analoghe rilevazioni vanno effettuate, tramite questionario o forme simili, anche per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni.

5. Questa forma di Controllo rientra è inquadrata sotto il coordinamento del Segretario Generale, con il quale collaborano i Responsabili: le sue risultanze concorrono alla redazione del referto strategico.

6. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa dell'Ente.

TITOLO VII CONTROLLO ESTERNO

Art. 13

Il Controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti

1. Ai fini del controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, con particolare riferimento alla Relazione che, ai sensi dell'articolo 148 TUEL, così come sostituito con l'articolo 3, comma secondo, lett. e) del D. L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, l'Ente deve trasmettere con cadenza semestrale, si tiene conto degli esiti delle varie tipologie di controllo interno ed in particolare di quello strategico.

2. Il Sindaco, partecipato dal Segretario Generale e con il supporto dell'OIV, trasmette semestralmente alla Sezione Regionale della Corte dei Conti di Bari un Referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei Controlli Interni adottato nell'Ente, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti.

3. Il Referto è altresì trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale.

TITOLO VIII VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

ART. 14

La Valutazione

1. Gli esiti delle varie forme di controllo interno previste dal presente Regolamento sono utilizzate dall'Organismo Indipendente di Valutazione, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni, per la valutazione delle performance, sulla base della metodologia adottata dall'Ente.

Art. 15

Composizione, Durata e Compenso dell'Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è composto da tre componenti esterni, nominati dal Sindaco, nel rispetto, di norma, del principio delle pari opportunità.

2. Le funzioni di Presidente sono attribuite dal Sindaco ad uno dei tre componenti, contestualmente al provvedimento di nomina.
3. I componenti sono nominati tra i soggetti aventi i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o UE;
 - b) età non superiore a 65 anni;
 - c) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. E' richiesto, per coloro che sono in possesso di altra laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, inoltre un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al titolo di studio post universitario per coloro che sono in possesso di altra laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento è richiesto il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione dirigenziale, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quali componenti di organismi di valutazione.
4. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.
5. La nomina dell'OIV ha la durata di tre anni e in ogni caso decade al momento dell'insediamento del nuovo Sindaco e può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti ad esso affidati.
6. Il provvedimento di nomina determina il compenso dovuto a ciascun componente.
7. L'atto di nomina dell'OIV è pubblico, in particolare esso è pubblicato nel sito istituzionale del comune unitamente al curriculum di ciascuno dei componenti ed al compenso recepito. L'atto di nomina viene trasmesso alla CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche).

Art. 16

Funzioni e modalità di svolgimento delle attività dell'OIV

1. Le riunioni dell'OIV sono convocate dal Presidente e per la validità è richiesto l'intervento di almeno due dei tre componenti. L'OIV decide sempre a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. L'OIV dovrà riunirsi almeno una volta al mese e non meno di due volte al mese nel corso dei primi tre mesi dell'anno.
3. I componenti dell'OIV che, per qualsiasi motivo, non prendono parte a tre sedute nell'anno sono dichiarati automaticamente decaduti. La decadenza è pronunciata dal Sindaco, al verificarsi della terza assenza e con contestuale sostituzione.

4. L'OIV è supportato, per le attività di misurazione delle performance organizzative ed individuali, dall'Ufficio Controlli Interni.

5. L'OIV svolge i seguenti compiti:

- a) propone il sistema e la metodologia di valutazione delle performance organizzative e di quelle individuali di segretario generale, Responsabili di posizioni organizzative, alte professionalità e personale;
- b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso e in particolare sulla performance organizzativa dell'intero Ente e delle singole strutture, anche avvalendosi delle risultanze del controllo di gestione. L'adozione di tale relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2010;
- c) supporta il Segretario Generale per la definizione, nel PEG, degli indicatori di risultato degli obiettivi anche ai fini delle attività del controllo di gestione e del controllo strategico;
- d) riferisce alla Giunta, con cadenza almeno semestrale, sull'andamento delle performance e sulla funzionalità del sistema dei controlli interni e comunica tempestivamente le criticità riscontrate. Nel caso in cui rilevi delle illegittimità provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per come previsto dalla normativa;
- e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- f) sulla base del sistema di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annuale dei Responsabili e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance;
- g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n. 150/2009 (pubblicazione dati assenze, retribuzioni e premialità, curricula, collaborazioni esterne, ciclo performance, termini dei procedimenti, carta qualità dei servizi, PEC e CAD, accessibilità dei servizi, ecc.);
- h) supporta il Segretario Generale nella definizione e nel monitoraggio del Piano di Prevenzione della Corruzione nonché nella redazione del referto sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni che l'Ente deve trasmettere semestralmente alla Corte dei Conti;
- i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- j) cura periodicamente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione;
- k) certifica, nella relazione di cui alla lett. b), i risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno dell'Ente ai fini di destinare risorse aggiuntive che saranno ripartite per come previsto dalla legge e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- l) effettua periodicamente analisi di benessere organizzativo avvalendosi anche dell'attività del Comitato Unico di Garanzia (CUG) istituito nell'Ente ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 183 del 4/11/2010.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Sanzioni

Per la mancata o parziale ottemperanza di quanto stabilito dal presente regolamento saranno previste sanzioni amministrative. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa, individuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Segretario Generale.

Art. 18

Norma Finale

1. Dall'entrata in vigore del presente atto sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari dell'Ente riguardanti la materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di entrata in vigore della delibera di approvazione.
2. Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento debbono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso.
4. Il presente Regolamento è trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti di Bari ed al Prefetto di Bari, e viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**
- Art. 2 – Sistema dei Controlli Interni**

TITOLO II – CONTROLLO STRATEGICO

- Art. 3 – Il Controllo Strategico**
- Art. 4 – Fasi del Controllo Strategico**

TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE

- Art. 5 – Il Controllo di Gestione**
- Art. 6 – Struttura Operativa**
- Art. 7 – Modalità applicativa del Controllo di Gestione**
- Art. 8 – Referti periodici**

TITOLO IV – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 9 – Il Controllo di Regolarità Amministrativa**
- Art. 10 – Il Controllo di Regolarità Contabile**

TITOLO V – CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

- Art. 11 – Il Controllo degli Equilibri Finanziari**

TITOLO VI – CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

- Art. 12 – Il Controllo sulla Qualità dei Servizi Erogati**

TITOLO VII – CONTROLLO ESTERNO

- Art. 13 – Il Controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti**

TITOLO VIII – VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

- Art. 14 – La Valutazione**
- Art. 15 – Composizione, Durata e Compenso dell'Organismo Indipendente di Valutazione**
- Art. 16 – Funzioni e modalità di svolgimento delle attività dell'OIV**

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 – Sanzioni**
- Art. 18 – Norma Finale**
- Art. 19 – Entrata in vigore**